



Juin 2016

Rapporto esplicativo

Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) – Disposizioni speciali per le aziende per la trasformazione di prodotti agricoli (art. 52 OLL 2)

1 Contesto

Conformemente all'articolo 52 dell'ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.111), le aziende per la trasformazione di prodotti agricoli sottostanno a disposizioni speciali per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo prevista dalla legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL; RS 822.11). La regolamentazione attuale prevede in particolare che vengano accordate al lavoratore 26 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno purché venga garantita almeno una domenica libera per trimestre civile (art. 12 cpv. 1 OLL 2).

L'associazione svizzera del commercio di frutta, verdura e patate (Swisscofel) aveva chiesto, già alcuni anni fa, di estendere l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro domenicale. Tale auspicio era stato dettato dai cambiamenti subentrati negli ultimi anni nei processi lavorativi e nella domanda di prodotti freschi da parte dei consumatori. Per evitare perdite di qualità e per garantire la sicurezza alimentare è necessario poter distribuire i prodotti in maniera rapida e adeguata ai bisogni. A causa dell'elevata deperibilità dei prodotti per effetto di influssi termici e microbiologici è importante avere un'efficiente catena di produzione e di distribuzione a circuito chiuso. Il volume di merce ordinata dalla domenica al lunedì che deve essere distribuita nei negozi è il doppio della merce che deve essere consegnata il martedì, il mercoledì e il giovedì. Nel commercio al dettaglio gran parte dei prodotti agricoli viene infatti venduta nel fine settimana. Tutta questa merce deve essere consegnata entro il lunedì mattina.

La suddetta associazione ritiene inoltre ormai superata la limitazione introdotta dall'articolo 52 capoverso 2 OLL 2, in base a cui alcune disposizioni speciali sono applicabili soltanto durante i periodi della raccolta e unicamente per evitare un deperimento dei prodotti. Per tener conto delle esigenze attuali, le deroghe dovrebbero poter essere applicabili tutto l'anno. Con i metodi di produzione moderni non più condizionati dalle stagioni e dalle condizioni meteorologiche e l'internazionalizzazione del commercio di prodotti agricoli non vi è più una stagione di maturazione. Molti tipi di frutta e di verdura vengono raccolti e venduti in ogni stagione.

Questi punti sono sollevati dalle parti sociali del settore da molti anni. Per questo motivo la SECO ha rilasciato alle aziende per la trasformazione di prodotti agricoli un permesso globale che consente di ridurre a 12 il numero di domeniche libere purché nelle settimane senza domeniche libere sia accordato un riposo settimanale di almeno 47 ore consecutive oppure di almeno 35 ore consecutive per due volte. Tale permesso prevede inoltre che le disposizioni speciali menzionate all'articolo 52 capoverso 2 OLL 2 siano applicabili anche al di fuori dei periodi di raccolta.

Il permesso globale è valido fino al 31 agosto 2016. Dato che le disposizioni previste nel permesso globale si sono dimostrate efficaci, è importante – come condiviso anche da Swisscofel e dalle parti sociali – che siano trasposte nel diritto ordinario con effetto dal 1° settembre 2016.

La modifica dell'OLL 2 prevista è pertanto richiesta da Swisscofel e dalle parti sociali coinvolte.

2 Commenti alle singole disposizioni

2.1 Articolo 12 capoverso 2^{bis} OLL 2

Il numero minimo di domeniche libere viene ridotto da 26 (art. 52 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 1 OLL 2) a 12.

Inoltre, con il nuovo articolo 12 capoverso 2bis OLL 2 si intende ora consentire che nelle settimane senza domenica libera il riposo settimanale possa, in alternativa alle 47 ore consecutive, essere accordato anche prevedendo due volte almeno 35 ore consecutive di riposo. Ciò corrisponde alla prassi in vigore istituita con il permesso globale. L'applicabilità di questa regolamentazione è stata esaminata sulla base di piani di lavoro concreti e garantisce la protezione dei lavoratori.

2.2 Modifica delle disposizioni speciali per le aziende per la trasformazione di prodotti agricoli

a) Articolo 52 capoverso 1 OLL 2

L'articolo 52 capoverso 1 OLL 2 contiene ora un rinvio all'articolo 12 capoverso 2^{bis} OLL 2 menzionato al punto 2.1, che sostituisce il rinvio all'articolo 12 capoverso 1 OLL 2.

b) Articolo 52 capoverso 2 OLL 2

Questo capoverso viene stralciato. L'articolo 52 capoverso 2 OLL 2 limita alcune disposizioni speciali contemplate al capoverso 1 specificando che gli articoli menzionati sono applicabili soltanto durante i periodi della raccolta per evitare un deperimento dei prodotti. L'abrogazione di questo capoverso permette di eliminare questa restrizione ormai superata. Gli articoli 5, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1 e 11 OLL 2 sono ora applicabili tutto l'anno.